



Procura Generale della Repubblica

Bologna

Area Giurisdizione

DECRETO N. 39/2022

E-mail: penale.segreteria.pg.bologna@giustizia.it - PEC: giurisdizione.pg.bologna@giustiziacert.it
Tel. 051 201524-25

IL PROCURATORE GENERALE f.f.

Letto il punto 9 del Progetto Organizzativo (n. Prot. 160/2021 di data 22 luglio 2021, che ad ogni buon fine si allega) che prevede tra le attribuzioni del Procuratore Generale:

"esamina le istanze di concordato in appello ex art. 599 c.p.p. dando eventuali indicazioni ai Sostituti Procuratori Generali designati per le relative udienze".

Rilevato che appare opportuno disporre che le istanze ex art. 599 bis c.p.p. vengano viste dal Procuratore Generale unicamente per mera conoscenza; le stesse, all'esito, saranno poste all'attenzione del Sostituto Procuratore Generale d'udienza per le sue autonome valutazioni, tenendo altresì conto dei criteri per il concordato in appello di questo Ufficio (vedasi pagg. 9- 11 del P.O.).

Rilevato altresì ancora che, sempre per mera conoscenza, appare opportuno prevedere il dovere dei singoli Sostituti Procuratori Generali di riferire personalmente al Procuratore Generale le determinazioni assunte in ordine ad eventuali nuove proposte di concordato presentate nell'interesse dell'imputato nel caso in cui il Sostituto P.G. non abbia in prima battuta prestato consenso;

DISPONE

la riscrittura del punto 9, Capitolo I Attribuzioni del Procuratore Generale, pag. 5 del P.O. con il seguente testo:

"esamina le istanze di concordato in appello ex art. 599 c.p.p., disponendo la trasmissione delle stesse ai Sostituti Procuratori Generali designati per le relative udienze per le loro autonome valutazioni; dispone il dovere di riferire al Procuratore Generale nel caso in cui, a seguito di mancato consenso iniziale, la Difesa abbia riproposto nuova istanza ex art. 599 bis c.p.p.".

Bologna, 28 gennaio 2022

Il Procuratore Generale f.f.
Lucia Musti – Sost.